

NOTA A VERBALE

Questa O.S. in linea con le posizioni assunte anche nei confronti dell'amministrazione a livello centrale, reputa questo sistema di valutazione e le modalità di erogazione dei premi che ne conseguono, totalmente arbitrario e tutt'altro che efficace e funzionale all'efficienza e produttività dell'amministrazione, se alla base dello stesso processo, diversamente da quanto disposto agli artt. 22 e 23 del CCNL 2006 – 2009 e art. 9 comma 5 del CCNI, gli obiettivi e i criteri per l'erogazione del premio non sono condivisi e assicurati da regolare notifica, tra il valutatore e il valutato. Secondo un principio giuridico generale, infatti, nell'affidare qualsiasi incarico, è necessario che colui che lo riceve sia messo a conoscenza PREVENTIVAMENTE in merito alla prestazione richiesta, le funzioni e i limiti di responsabilità nei quali lo stesso agisce, per di più se – come nel caso in argomento – tale processo E' ALLA BASE DI UNA VALUTAZIONE.

Tale modo di procedere è, secondo questa O.S. priva di qualunque pregio giuridico e contraria ad una corretta impostazione metodologica del processo di misurazione e valutazione delle prestazioni, nonché contraria alle direttive della normativa vigente e delle circolari ministeriali ad essa collegate.

Non sembra a questa O.S sindacale superfluo ricordare che in base al Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 art. 17, comma 23, lett. d), convertito in legge 102/09, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, le assenze, a qualsiasi titolo, effettuate dai dipendenti pubblici dopo l'entrata in vigore del D.L. 78/09, non dovranno determinare ritenute sul salario accessorio, in particolare sul compenso per la produttività e sulla retribuzione di risultato. In questo modo il legislatore ha eliminato il collegamento tra l'erogazione di questi compensi ed il *criterio assenza/presenza*.

La circolare ministeriale nr. 0039225 del 27 ottobre 2009 attinente le modalità di erogazione del fondo di produttività, arbitraria sui criteri presenze/assenze è del tutto antitetica alla tematica del FUA e alla valutazione individuale, pertanto, la USB la ritiene nulla e priva di pregio giuridico.

L'eventuale diverso orientamento sulla valutazione individuale assunta in prima istanza da parte dei dirigenti e in totale disapplicazione di norme e principi prodotti dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e integrativa, secondo questa O.S. tratteggia un'ipotetica assunzione di responsabilità erariale, con ricadute negative su tutto il personale.

L'inapplicabilità delle summenzionate norme e dei principi contrattuali, determinano gli stessi effetti anche sul Fondo di Sede, giungendo alla conclusione che la premialità organizzativa, tenuto conto del risultato raggiunto e della qualità dei servizi ottenuti nonostante le particolari condizioni di lavoro, escludendo il criterio della presenza-assenza, sia distribuita a tutto il personale senza decurtazione alcuna.

USB P.I. p. Coordinamento Nazionale Ministero Interno

(Signorile)